

alpinfra

Aide aux communes de montagne

Hilfe für Berggemeinden

Agid per vischnancas da muntogna

Aiuto ai comuni di montagna

Statuti

Art. 1 Denominazione, sede

¹La denominazione "alpinfra, Hilfe für Berggemeinden, Aide aux communes de montagne, Aiuto ai comuni di montagna, Agid per vischnancas da muntagna" (qui di seguito detta alpinfra) designa un'associazione ai sensi dell'art. 60 e ss. gg. del CCS.

²alpinfra ha la sua sede a Berna.

³alpinfra è politicamente e confessionalmente neutrale.

Art. 2 Scopo

¹alpinfra si prefigge l'obiettivo di migliorare, a livello nazionale, le basi economiche essenziali e le condizioni di vita nelle regioni di montagna. Intende soprattutto assistere la popolazione alpina e promuovere i processi che favoriscono lo sviluppo dell'autoaiuto.

²alpinfra eroga a Comuni, corporazioni e altre società nelle regioni di montagna contributi finanziari per l'attuazione di progetti giustificabili e sostenibili per la salvaguardia e la conservazione di insediamenti (allestimento e ripristino di sentieri forestali e di percorsi per il trasporto delle merci, alvei e sponde di torrenti e paravalanghe, irrigazioni e drenaggi, approvvigionamenti idrici, infrastrutture sociali e altri miglioramenti di base).

Art. 3 Adesione

¹ Fanno parte di alpinfra in qualità di membri

- a) la Società svizzera di utilità pubblica
- b) il Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili (Fondo per danni causati dalla natura).

² Con decisione del Comitato esecutivo possono essere accolti come membri senza diritto di voto persone fisiche e giuridiche. L'uscita è possibile in ogni momento.

³ Non viene riscossa alcuna quota di adesione.

Art. 4 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei membri
- b) il Comitato esecutivo
- c) l'Ufficio di revisione

Art. 5 Assemblea dei membri

¹L'Assemblea dei membri ha le seguenti competenze:

- a) approva il rapporto annuale e il conto annuale
- b) dà il discharge al Comitato esecutivo e all'Ufficio di revisione per il loro operato
- c) elegge il Comitato esecutivo
- d) decide in merito alla modifica degli Statuti
- e) decide in merito allo scioglimento dell'Associazione.

²L'Assemblea ordinaria dei membri ha luogo ogni anno.

³Le Assemblee straordinarie dei membri sono convocate motu proprio dal Comitato esecutivo o su richiesta di un membro citato all'art. 3 cpv.

1. In un'Assemblea dei membri possono essere trattati solo i punti all'ordine del giorno per i quali l'Assemblea è stata convocata.

Art. 6 Comitato esecutivo

¹Il Comitato esecutivo è composto da cinque membri, la cui maggioranza deve far parte della Commissione amministrativa del Fondo per danni causati dalla natura. Il Comitato esecutivo si autocostruisce e il Presidente della Commissione amministrativa del Fondo per danni causati dalla natura deve farne parte. La durata in carica è di quattro anni.

²Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti e competenze:

- a) decide in merito all'assegnazione dei contributi
- b) organizza le fasi procedurali e operative dell'attività
- c) conclude atti giuridici
- d) nomina l'Amministratore
- e) disciplina i diritti di firma (firma collettiva).

Art. 7 Segretariato

Il Segretariato si occupa delle attività correnti dell'Associazione, avanza delle proposte al Comitato esecutivo e gestisce la contabilità.

Art. 8 Ufficio di revisione

¹Per l'Ufficio di revisione sono eleggibili solo persone fisiche e giuridiche che soddisfano i requisiti di cui agli art. 4, 5 o 6 della Legge sui revisori.

²L'Ufficio di revisione viene eletto per un anno. La rielezione è possibile senza restrizioni.

³L'Ufficio di revisione verifica il conto annuale e presenta il suo rapporto all'Assemblea dei membri.

Art. 9 Fondi

alpinfra riceve i suoi fondi da:

- a) contributi del Conto Alta Montagna della Svizzera.
Fondo per danni causati dalla natura
- b) legati
- c) altre sovvenzioni.

Art. 10 Responsabilità

Degli impegni e dei debiti dell'Associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'Associazione. È esclusa una responsabilità dei membri.

Art. 11 Anno d'esercizio

Il Comitato esecutivo stabilisce l'anno d'esercizio.

Art. 12 Disposizioni relative alla revisione e allo scioglimento

¹ La modifica degli Statuti e la soppressione dell'Associazione necessitano del consenso di tutti i membri citati all'art. 3 cpv. 1.

² Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la convocazione di una speciale Assemblea dei membri. Il patrimonio ancora esistente è destinato, in parti uguali, al Fondo per danni causati dalla natura per il suo Conto Alta Montagna e alla Società svizzera di utilità pubblica.

Art. 13 Entrata in vigore

¹ Questi Statuti entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

² Sostituiscono gli Statuti del 30 aprile 2004.

Berna, 14 agosto 2017

alpinfra

Il Presidente:

L'Amministratore:

C. Schmid

M. Gr tter

Gli Statuti revisionati sono stati decisi il 14 agosto 2017 dalla Commissione amministrativa del Fondo svizzero per danni causati dalla natura e il 6 ottobre 2017 dalla Commissione centrale della SSUP (Società svizzera di utilità pubblica).